

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 524

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCIO, RADI, BELOTTI, AGOSTA, ALBA, ALDISIO, ALESSANDRINI, AMADEO, AMATUCCI, AMODIO, ARMANI, BALDI, BARBERI, BASSI, BERRETTA, BETTIOL, BIAGGI NULLO, BIANCHI FORTUNATO, BOLOGNA, BORGHI, BORRA, BONAITI, BONTADE MARGHERITA, BOSISIO, BOVA, BUFFONE, BUZZETTI, BUZZI, CAIATI, CAIAZZA, CANESTRARI, CAPPELLO, CARCATERA, MIOTTI CARLI AMALIA, CARRA, CASTELLUCCI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, CAVALLARI, CAVALLARO, CENGARLE, CERUTI, COCCO MARIA, COLASANTO, CONCI ELISABETTA, COLLEONI, DAGNINO, DALL'ARMELLINA, D'AMATO, D'ANTONIO, D'AREZZO, DARIDA, DE CAPUA, DE' COCCI, DEL CASTILLO, DE LEONARDIS, DELL'ANDRO, DE MARIA, DE MARZI, DE ZAN, DOSSETTI, ELKAN, EVANGELISTI, FABBRI, FODERARO, FORNALE, FORTINI, FRACASSI, FRANZO, FUSARO, GAGLIARDI, GHIO, GIGLIA, GIOIA, GIRARDIN, GITTI, GRAZIOSI, GUARIENTO, HELFER, IMPERIALE, IOZZELLI, LAFORGIA, LA PENNA, LATTANZIO, LUCCHESI, MANCINI ANTONIO, MATTARELLI, MENGOZZI, MERENDA, NEGRARI, ORIGLIA, PALA, PATRINI, PEDINI, PELLA, PENNACCHINI, PICCOLI, PINTUS, PITZALIS, PUCCI ERNESTO, QUINTIERI, RACCHETTI, RAMPA, REALE GIUSEPPE, ROMANATO, ROSATI, RUFFINI, RUSSO VINCENZO, SALIZZONI, SAMMARTINO, SANGALLI, SARTI, SEMERARO, SGARLATA, SIMONACCI, SINESIO, SORGI, SPADOLA, STELLA, TANTALO, TOROS, TOZZI CONDIVI, TRUZZI, TURNATURI, URSO, VALIANTE, VEDOVATO, VIALE, VILLA, ZANIBELLI, ZUGNO

Presentata il 4 ottobre 1963

Provvidenze a favore dei circhi italiani e norme sulla attività dello spettacolo viaggiante

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge — che ci permettiamo presentare alla vostra approvazione — concerne « *Provvidenze a favore dei Circhi italiani e norme sulla attività degli Spettacoli viaggianti* ».

La proposta stessa — che, in un testo pressoché identico, venne già presentata nella III Legislatura, il 21 dicembre 1962, alla Camera dei Deputati con oltre 100 deputati firmatari e che non poté compiere il suo iter legislativo per la intervenuta chiusura della Legislatura — affronta uno dei problemi più pressanti nel mondo del lavoro.

Per quanto attiene ai *Circhi*, è ben noto che trattasi di un settore nel quale la legislazione è carente, e che, al contrario di altre forme di spettacolo, benché ne presenti giustificazioni molteplici, non ha avuto sino ad oggi aiuti di alcun genere.

Il settore sarebbe indubbiamente meritevole di una legge a sé stante, che possa offrire una regolamentazione adeguata a risolvere i molteplici problemi della categoria; e che, ancor più compiutamente, potrebbe, in egual modo, sopperire a due istanze da tempo avvertite e sempre più accentuatesi: quella di

codificare la finalità didattica di uno spettacolo ispirato ai più sani principi tradizionali, e quella di affermare con più precisa specificazione una dignità professionale a favore di lavoratori che hanno dato le più ampie dimostrazioni di compiutamente meritarsela.

Per quanto attiene al primo punto, il Circo deve, infatti, considerarsi come l'unica manifestazione — in carenza di un teatro stabile per i piccoli — alla quale possano affluire i minori in piena serenità di un divertimento che allietta ed insegna.

Per quanto riguarda la dignità professionale, non si può non ricordare che trattasi di una categoria — non ancora attaccata dal divismo che, purtroppo, contraddistingue altri settori dello spettacolo — che svolge il proprio lavoro con durissimo impegno ed enorme forza di volontà, con un addestramento professionale — unico caso nel campo del lavoro — che si può dire continuo, in quanto si collega inevitabilmente con la prestazione lavorativa, la quale, poi, si protrae nella intera giornata e, a volte, anche nelle ore notturne dopo lo spettacolo. E ciò in quanto, ciascun artista, maggiore o minore, collabora e prende parte attiva a tutti i lavori, anche manuali, inerenti alla organizzazione ed alla agibilità del Circo.

Le caratteristiche del settore sono ben note. Benché limitato nel numero, il Circo offre lavoro a numerose famiglie; e le condizioni nelle quali il lavoro stesso si svolge sono quanto mai disagiati.

Si tratta, infine, dell'unico autentico spettacolo con carattere di insegnamento, portato, con vero sacrificio, in tutto il Paese, anche e soprattutto nella provincia, e nelle piazze di minore importanza.

Inoltre, nonostante il ristretto numero dei Circhi di maggior preminenza, il settore offre da tempo allo Stato un gettito considerevolissimo in diritti erariali, non godendo, in cambio, di benefici alcuni, né della ammissione alle sovvenzioni e né di aiuti ed agevolazioni di qualsiasi altro genere.

Trattasi di uno spettacolo che si giova di attrezzature in continuo e rapidissimo deperimento, dovuto — considerati gli spostamenti pressoché giornalieri — soprattutto ai carichi e scarichi ed ai corrispondenti montaggi e smontaggi in ogni piazza.

Inoltre, poiché lo spettacolo si svolge all'aperto — sia di estate che d'inverno — esso è soggetto alle difficoltà atmosferiche, le quali sono determinanti per la sua effettuazione e, di conseguenza, per l'incasso giornaliero; men-

tre, comunque, corre la paga a tutti i lavoratori scritturati o dipendenti. Se il tempo è inclemente, lo spettacolo non ha luogo; ipotesi più favorevole, quando, invece, non si verificano danni alle attrezzature, a volte di entità gravosissima e difficilmente riparabili, se non con notevole dispendio di fondi.

Per quanto attiene alle difficoltà atmosferiche, c'è da auspicare che, presto in Italia, si possa addivenire — come già esistenti in altri Paesi — alla costruzione di almeno due stabili, a Roma ed a Milano, per gli spettacoli circensi al coperto, nei quali, nei mesi invernali, possano alternarsi i principali Circhi, offrendo così possibilità di continuazione della occupazione a numerose famiglie di lavoratori.

A latere del Circo — che è compagnia regolamentare costituita con nulla osta ministeriale — sono i settori affini dello *Spettacolo popolare viaggiante*, tra i quali assumono certa preminenza, per l'interesse che incontrano nel pubblico, i *Luna Park* e i *Parchi di divertimenti*, costituiti da varie ditte singole; settori che hanno con il Circo stesso in comune la caratteristica dello spettacolo di piazza e la precarietà delle condizioni ambientali di lavoro.

Era, infatti, tempo che il legislatore si occupasse di tali categorie di lavoratori.

In tal senso si era già espresso l'onorevole Alberto Folchi, Ministro per il Turismo e lo Spettacolo, nel discorso tenuto al Senato della Repubblica, il 25 ottobre 1962, in occasione della discussione ed approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministero stesso richiamandosi ad una sua iniziativa allora in corso di concerto con i Ministeri competenti.

La presente proposta di legge — che è stata redatta con l'ausilio della *Associazione generale italiana dello spettacolo* (A. G. I. S.), nella quale si inquadrano l'*Ente nazionale circhi* e l'*Associazione nazionale esercenti spettacoli viaggianti* (A. N. E. S. V.) — corrisponde appunto alle aspettative di offrire, oltre ad un appoggio finanziario, anche la soluzione a numerosi dei tanti problemi che affannano il Circo e lo Spettacolo viaggiante italiano.

L'attuale ordinamento — che disciplina l'intero settore dello Spettacolo popolare viaggiante, costituito soltanto dalle norme contenute in alcune circolari della Presidenza del Consiglio, di cui fondamentale è quella n. 6753 del 28 novembre 1947 — deve ormai considerarsi superato ed inadeguato.

Come è noto, i vari provvedimenti legislativi contenenti disposizioni a favore dello

spettacolo hanno, per il passato, ignorato sistematicamente tale settore; cosicché, mentre alcune manifestazioni spettacolari — quali la prosa, la lirica e la concertistica — hanno potuto beneficiare dell'intervento dello Stato, nessuna provvidenza è stata fino ad oggi prevista per i Circhi e lo Spettacolo viaggiante in genere.

Tale carenza — in questi ultimi anni in cui lo Spettacolo viaggiante, per seguire le sempre crescenti esigenze e l'evoluto gusto del pubblico, si è dovuto allontanare dagli schemi elementari tradizionali e porsi su di un piano tecnico-artistico di elevata espressione — ha determinato nel settore una profonda crisi che, se non arginata a tempo, minaccia di portare tutto il settore stesso verso il peggiore decadimento, con riflessi non soltanto economici, ma anche sociali, di notevole rilievo.

Non si può dimenticare, infatti, che l'attività dello Spettacolo popolare viaggiante è, oggi, con le sue quattromila imprese ed i suoi diecimila complessi, fonte di lavoro per non meno di duecentocinquantamila persone.

Le cause principali che hanno portato a tale pesante situazione sono varie, ma in genere vanno ricercate — almeno per il settore dei grandi Circhi — esclusivamente negli elevati costi di gestione dei complessi, cui non ha potuto corrispondere, per mantenere allo spettacolo circense la sua peculiare caratteristica di spettacolo popolare di massa, un adeguato aumento nei prezzi dei biglietti; costi di gestione fra cui spiccano per la loro importanza alcune voci, quali i diritti erariali, i trasporti, i plateatici, la pubblicità, il mantenimento animali, l'energia elettrica, ecc.

In merito, il problema può ben evidenziarsi citando alcuni dati statistici a finalità di esemplificazione.

Un grosso complesso circense, che occupa normalmente una media di 200 persone, ha un foglio paga giornaliero che si aggira, compreso il mantenimento degli animali, sulle 800.000 lire; per i trasporti spende ogni anno 19 milioni, cui vanno aggiunti almeno 10 milioni per il carburante; per il plateatico deve esborsare dai 15 ai 18 milioni, secondo l'importanza delle piazze che frequenta; per la pubblicità spende non meno di 18 milioni e, infine, per l'erario, la non indifferente cifra di 35-40 milioni.

In dipendenza di tale realtà, è stata pre-disposta la presente proposta di legge che

mira ad estendere al settore in esame alcuni trattamenti favorevoli già in atto per altri rami dello spettacolo, assicurando ad esso benefici particolari, giustificati da situazioni ed esigenze caratteristiche dello Spettacolo popolare viaggiante.

Così, la prima provvidenza che si propone (*articolo 1*), è quella della riduzione del 50 per cento dei *diritti erariali*. Essa determinerà per lo Stato una minore entrata contenuta entro i limiti di 150-200 milioni.

Pur rilevando che la modesta portata di tale provvidenza induce a considerare favorevolmente la possibilità di accogliere detta riduzione, appare comunque quanto meno sommaramente auspicabile — ricordando, ancora una volta, che il settore non gode delle sovvenzioni di cui si giovano, invece, tutte le altre forme di spettacolo — inserire il settore stesso nelle provvidenze legislative previste per il Teatro.

Un problema del tutto peculiare del settore è quello dei *trasporti*. Costituendo, infatti, i trasferimenti da una località all'altra normale esigenza dello Spettacolo viaggiante, è facile comprendere quale determinante importanza economica abbiano, per esso, i trasporti su strada o per ferrovia.

Per i primi, quelli su strada, si ricorda che gli automezzi dello Spettacolo viaggiante, fin dal 1950, furono inclusi tra quelli adibiti « ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose » e tassati per CV. di potenza. Tale inclusione confermata, poi, anche dalla successiva legge 21 maggio 1955, n. 463, mentre aveva nella finalità del legislatore quella di agevolare il settore, risultò praticamente del tutto inoperante, sia perché il sistema di tassazione per CV si dimostrò molto più gravoso (la maggior parte, infatti, degli automezzi dello Spettacolo viaggiante sono di vecchio tipo con un numero di cavalli non proporzionato alla portata), sia perché la inclusione venne subordinata all'essere, l'autoveicolo, carrozzato in modo speciale e, cioè, ad uso carovana-abitazione, senza considerare che qualsiasi automezzo, così carrozzato, non può più essere adibito al trasporto dei materiali dei grandi complessi circensi e delle grandi attrazioni.

La modifica che si propone (*articolo 2*) è quella di ritornare al precedente sistema di tassazione per « portata », fissando la riduzione al 20 per cento della tariffa corrisposta dai normali automezzi adibiti al trasporto per conto terzi.

Tale modifica, però, ne comporta un'altra, in materia di collaudi degli automezzi dello Spettacolo viaggiante, concernente in particolare, la lunghezza dello sbalzo degli autoveicoli stessi, cioè la distanza fra il centro dell'asse posteriore e la parte terminale dell'automezzo. Secondo l'articolo 221 del Regolamento del Codice della strada, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1959, n. 420, possono essere collaudati, anche se con uno sbalzo più lungo del prescritto, soltanto gli automezzi adibiti ad uso speciale. Ne consegue che gli automezzi dello Spettacolo viaggiante, avendo tutti lo sbalzo più lungo, non potrebbero più ottenere la omologazione, dato che con la proposta sopra riportata della tassazione per « portata » viene a cessare la loro appartenenza alla categoria dei veicoli ad « uso speciale ».

Si propone, quindi, (*articolo 3*), che detta possibilità di collaudo, nonostante la maggiore lunghezza dello sbalzo, venga mantenuta anche quando gli automezzi dello Spettacolo viaggiante non saranno più considerati ad « uso speciale » e tassati per « portata ».

Inoltre, il citato Regolamento dispone che il peso rimorchiabile dei cosiddetti « carri ordinari » (cioè, di quei veicoli che per essere sprovvisi in tutto o in parte dei requisiti voluti dalla legge, non sono dalla stessa considerati veri e propri rimorchi) non deve essere superiore alla metà del peso a pieno carico della motrice.

Al riguardo, deve tenersi presente che lo Spettacolo viaggiante, pressoché esclusivamente, si serve del veicolo trattore (di solito un autopullman adattato) come abitazione e del traino, come mezzo sul quale vengono caricati i materiali di legno e ferro delle attrazioni; con la conseguenza che, normalmente, il « carro » — cioè, il traino — pesa molto di più della motrice.

Pur apprezzandosi i motivi di prudenza e di sicurezza che possono aver consigliato la limitazione suddetta, nell'interesse di tutti gli utenti della strada, non può disconoscersi che tali motivi e le conseguenti esigenze del traffico sono ampiamente assicurati e garantiti, nel caso di traino dei « carri ordinari » dello Spettacolo viaggiante, dalle prescritte misure precauzionali e dagli accorgimenti che vengono adottati dagli Ispettorati compartimentali all'atto della concessione dell'autorizzazione. Così la visita preventiva allo stato di uso dei veicoli, l'esame della possibilità del loro accoppiamento, della efficienza del gancio di traino, della solidità del timone del rimorchio, ed in genere l'accerta-

mento di tutte quelle condizioni di sicurezza alle quali deve essere subordinato il trasporto. Si aggiunga, poi, la limitazione di velocità che di consueto non consente di superare i 20-25 chilometri orari.

La modifica che si propone (*articolo 4*) è di elevare per detti veicoli il peso trainabile, per modo da consentire ai « carri » di trasportare un peso pari almeno al doppio di quello della motrice.

Per i trasporti per ferrovia, poi, la situazione è altrettanto pesante perché il settore è gravato da notevoli tariffe e da particolari imposizioni, quali quella, ad esempio, del « diritto fisso » di lire 2.500 per ogni carro ferroviario richiesto.

L'*articolo 5* propone la eliminazione del citato diritto fisso ed una riduzione delle tariffe predette del 50 per cento per tutti i trasporti di materiale dello Spettacolo viaggiante, indipendentemente dal numero dei carri adoperati.

Altro problema importante che interessa indistintamente tutte le manifestazioni dello Spettacolo viaggiante e che influisce negativamente su di esse, arrestandone lo sviluppo ed il progresso, è ancor oggi quello del costo del *plateatico*: cioè, del costo dell'area comunale o demaniale occorrente alle imprese per la installazione dei loro complessi. Si dice « ancor oggi », perché la ben nota recente legge 18 aprile 1962, n. 208, lungi dall'aver apporato il tanto auspicato sollievo in materia, ha ulteriormente aggravato la situazione, consentendo ai comuni la possibilità di applicare massimali che, rispetto alla situazione dianzi esistente, rappresentano aumenti del 300-400 per cento.

È vero che la suddetta legge dà la facoltà ai comuni di ridurre del 50 per cento le tariffe per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello Spettacolo viaggiante; tuttavia, considerate le difficoltà finanziarie dei comuni stessi, più che fondata appare la preoccupazione che le Amministrazioni comunali non concederanno mai riduzioni di sorta. L'*articolo 6* — che si propone — mira appunto ad evitare tale inconveniente, sostituendo ad una riduzione facoltativa una obbligatoria per il Circo e lo Spettacolo viaggiante.

Per quanto attiene al problema, la soluzione più auspicabile — e che ci si augura che in un prossimo futuro possa divenire operante — rimane, però, sempre quella che, in ogni comune, vi possa essere un'area adatta ad ospitare il Circo, con annessi gabinetti ed installazioni di luce ed acqua potabile, ser-

vita di mezzi urbani affinché la popolazione possa affluirvi con comodità, e che, per la designazione della ubicazione della quale, debba essere interpellato l'Ente nazionale circhi per un parere di competenza. L'esatta individuazione di ciascuna piazza dovrebbe, poi, essere tenuta presente nella predisposizione del rispettivo piano regolatore.

In realtà il problema dell'area è comprensibilmente legato allo sviluppo urbanistico di ogni città; ma è altrettanto vero che, spostandosi continuamente da un'area all'altra, il Circo affronta, ogni volta, problemi nuovi e non indifferenti, affini a quelli dell'avviamento commerciale di ogni impresa. È, infatti, provato che il pubblico abituato ad andare in periferia in un determinato luogo allo spettacolo del Circo, se, la volta successiva, il luogo cambia, presenta difficoltà non comuni di ambientazione nel successivo spostamento, mentre l'abitudine ad un luogo solo porterebbe l'affluire del pubblico stesso con maggiore comodità e minore disagio.

Inoltre, corrisponde ad equità stabilire che l'area tassabile debba essere solo quella occupata dal cosiddetto *chapiteau* — cioè dal padiglione-circo — rimanendo escluso dalla area stessa e dal relativo computo tutto lo spazio occupato dai mezzi di trasporto, dalle carovane di abitazione, dalle scuderie, dalle carovane-gabbie, ecc.

Attualmente ciò non avviene e la misurazione delle aree, il più delle volte, viene fatta addirittura al centimetro, con una interpretazione estensiva che reca un fortissimo danno economico alle imprese, mentre è chiaro che il Circo avrebbe necessità di estendere più che possibile la propria area di occupazione sia per motivi di ordine pubblico (uscite di sicurezza), sia per ragioni sanitarie, e sia perché, custodendo animali feroci od esotici pericolosi, non può stringere le cancellate direttamente vicino alle carovane-gabbie ed alle scuderie.

Oltre alle suddette provvidenze, altre vengono previste dalla presente proposta di legge. Così, la abolizione della speciale contribuzione stabilita a favore delle Aziende di cura, soggiorno e turismo (*articolo 7*).

Come è noto, nel settore cinematografico e teatrale, tale contribuzione è stata abolita (*articolo 30* della legge 29 dicembre 1949, n. 958) e sostituita da un contributo a carico dello Stato, pari al 0,50 per cento dell'introito lordo degli spettacoli cinematografici. Gli stessi motivi, che hanno indotto alla adozione di tale provvedimento per detto settore, militano a favore dello Spettacolo popolare viaggiante.

Analogo intervento di favore si propone, infine, per quel che concerne la imposta di pubblicità (*articolo 8*).

È ben noto che la incidenza della *pubblicità* sui bilanci dei grandi Circhi, oscilla dai 12 ai 18 milioni l'anno.

È una cifra notevolissima, più elevata almeno di 5-6 volte di quella che sostengono tutti gli altri complessi artistici di prosa, lirica, concertistica, ecc., che hanno soltanto in parte e per periodi limitati dell'anno, necessità di spostarsi da un centro all'altro. La norma contenuta nell'*articolo 6* è intesa ad estendere a tutto il settore dello Spettacolo viaggiante, i benefici già riconosciuti agli spettacoli cinematografici e teatrali ed alle manifestazioni sportive indette dall'E. N. A. L.

Con l'*articolo 9* si risolve un altro dei problemi che affannano la vita del Circo con notevole detrimento economico per ciascuna impresa.

È ben intuibile, infatti, come sia giusto tassare il Circo sulla *energia elettrica* con la tariffa di forza industriale, quando l'intera « luminaria » dello spettacolo ha effetti principalmente scenici e non può essere considerata come una illuminazione normale.

Inoltre, logico è anche l'esonero dalla tassa di allacciamento, se si tiene presente che, dato lo spostamento continuo delle piazze, tale allacciamento si verifica, in media, ogni quattro giorni; e ciascun Circo è costretto a pagare al riguardo somme insostenibili.

Con l'*articolo 10* si propone, poi, l'esclusione totale della imposta di consumo per le carni destinate agli animali feroci.

Ben si comprende come tale destinazione di carne — alimento primario per gli animali — non corrisponda alla finalità « consumo » insita a base della tassazione ordinaria. Infatti, è ben diverso il concetto di consumo da applicarsi a qualsiasi bene alimentare da quello nella specie esistente; donde la piena logicità della proposta di esclusione.

* * *

Queste sono, pertanto, le provvidenze che si propone di concedere — limitatamente alle imprese di nazionalità italiana (*articolo 11*) — con la approvazione della presente proposta di legge. Esse hanno lo scopo di consentire al settore dei Circhi e degli Spettacoli viaggianti, non soltanto di sopravvivere, ma anche di conservare e, se possibile di accentuare, quella loro caratteristica tra-

dizionale e peculiare di divertimento popolare di massa. È evidente, infatti, che le provvidenze sopra indicate, apportando un contributo concreto alla riduzione degli oneri gravanti sulla attività della categoria, tendono a salvaguardare la continuità e lo sviluppo per il perseguimento di fini che sono preminentemente sociali.

Quello che viene fatto per il settore in genere e per quello circense in particolare, presso altri Paesi, è ben noto. Non solo contributi ed agevolazioni sono per esso disposti, ma perfino vengono istituite scuole statali per la educazione degli artisti. Nel nostro Paese, invece, nulla fino ad oggi è stato fatto; e, purtroppo, la conseguenza è l'attuale crisi che travaglia la categoria ormai da tempo, minacciando di travolgerla definitivamente.

Se si vuole che questa forma di spettacolo — la più sana e la più spontanea per la ricreazione degli adulti e per il divertimento dei giovani — non scompaia del tutto o venga respinta ai margini della vita sociale, occorre andare incontro ad essa con manifestazioni concrete che costituiscano, non soltanto un tangibile apporto economico, ma rappresentino anche un riconoscimento, una testimonianza sensibile dell'apprezzamento del Paese per questa categoria, che, da anni, lavora in silenzio, per elevare al più alto livello tecnico-artistico, lo Spettacolo viaggiante nelle sue diverse espressioni.

E tali argomentazioni possono ben concludersi, citando le felici immagini di uno storico del Circo — Alessandro Cervellati — il quale così compiutamente ne offre una visuale critica costruttiva.

« In Italia raramente si è considerata degna di attenzione la vicenda circense, quasi che non se ne sapesse intendere la bellezza, la spinta morale, quasi risultasse materia trascurabile quella somma di virtuosità che sottintende molteplici valori, tra i quali i più evidenti rispondono ad un mirabile controllo della macchina umana, portata a raggiungere, attraverso un lungo e penoso tirocinio, gli estremi limiti delle possibilità fisiche con i più sorprendenti risultati: l'estrosità mimica inserita nel gioco acrobatico e nella buffoneria comica; l'arte di ammansire e di addestrare animali e belve, conservando o rinnovando le accortezze che gli addestratori ed i domatori usarono fin dai tempi lontanissimi. E come tutto questo non fosse sufficiente, si aggiunga quel sereno, costante coraggio che è regola di vita di tutti gli artisti del Circo e che è immagine della loro probità ».

Un settore del lavoro, così suggestivo e multiforme, merita, infatti, di essere giustamente valorizzato; e soprattutto questo si chiede, nel volerlo inquadrare nel consesso di tutte le altre attività dello Spettacolo, al loro medesimo livello di dignità e benefici.

ALLEGATI

LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N. 1109. (*Gazzetta Ufficiale 5 dicembre 1955, n. 280*).

Provvedimenti in materia di diritti erariali sui pubblici spettacoli.

(*Omissis*).

TABELLA A.

ALIQUOTE PROPORZIONALI.

<p>1. - Spettacoli teatrali (opere liriche, drammatiche, mimiche; operette; concerti vocali e strumentali; riviste, coreografie, spettacoli di varietà di ogni genere esclusi quelli del cui programma facciano parte proiezioni cinematografiche; spettacoli d'illusionismo, divinazione del pensiero, ipnotismo, prestidigitazione, trasformismo), anche se tenuti in costruzioni provvisorie o trasportabili, in locali occasionalmente adibiti a teatro, e all'aperto</p>	15 %	<p>5. - Tè danzanti, balli pubblici, feste e accademie di ballo, anche all'aperto; lezioni di ballo collettive, date in circoli o scuole di danze; spettacoli e trattenimenti di ogni specie che abbiano luogo nell'ambito di esposizioni scientifiche, artistiche o industriali, nelle mostre e fiere campionarie o in altre manifestazioni similari; corsi mascherati quando per assistervi sia corrisposto un prezzo d'ingresso; spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, balli o altri trattenimenti di ogni natura, dati in locali e circoli privati, in sale e giardini di circoli, conservatori, caffè, ristoranti ed alberghi, in luoghi di divertimento o di cura, ancorché vi si acceda senza biglietti o con biglietto d'invito o con tessere di ogni specie; veglioni, ovunque si svolgano</p>	15 %
<p>2. - Circhi equestri e ginnastici; spettacoli di burattini e marionette, ovunque tenuti</p>	10 %	<p>6. - Giuochi e trattenimenti di ogni genere diversi dai precedenti, come giostre, caroselli, altalene, taboga, otto volanti, montagne russe, tapis roulants, tiri al bersaglio, tiri al piattello e simili, che vengono tenuti anche all'aperto e per i quali si corrisponda ai proprietari o esercenti un prezzo per parteciparvi</p>	10 %
<p>3. - Mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, ed altre manifestazioni similari di qualunque specie</p> <p style="margin-left: 2em;"><i>Sono soggetti all'imposta controindicata anche i proventi derivanti ai comitati o imprese che organizzano mostre, esposizioni e fiere campionarie, dalle marche e bollini sui biglietti ferroviari a riduzione.</i></p> <p style="margin-left: 2em;"><i>Sono esenti dal tributo i prezzi degli ingressi nei giardini zoologici comunali e nelle mostre faunistiche a carattere permanente promosse da enti che perseguono precipui scopi culturali o di studio ed abbiano esse medesime esclusivi caratteri e fini culturali.</i></p>	3 %	<p>7. - Spettacoli sportivi di ogni genere (escluse le corse di cavalli e i concorsi ippici) nei quali si tengano scommesse; biglietti di ingresso nelle sale da gioco</p>	36 %
<p>4. - Spettacoli, recite, concerti, esecuzioni musicali di qualsiasi genere, organizzati da società filodrammatiche o musicali</p>	15 %	<p>8. - Scommesse al totalizzatore e al libro e di qualunque altro genere, accertate in occasione di corse con qualunque mezzo effettuate, di concorsi ippici, di regate, di giochi di palla e pallone, di gare di tiro a volo e di ogni altra gara o competizione</p>	6 %

NOTA. — Gli spettacoli, trattenimenti e giuochi, non espressamente indicati nella presente tabella, sono soggetti all'imposta stabilita dalla tabella stessa per le manifestazioni con le quali, per la loro natura, essi hanno maggiore analogia.

LEGGE 21 MAGGIO 1955, N. 463. (*Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1955 n. 131).

Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche.

TARIFFA F.

Autocarri, motocarri, motofurgoncini, rimorchi e motofurgoncini leggeri.

PORTATA DEL VEICOLO	TASSA ANNUA	
	Autocarri, motocarri e motofurgoncini	Rimorchi
	Lire	Lire
Fino a 4 quintali	7.500	8.250
Da oltre 4 fino a 8 quintali	10.500	11.550
» 8 » 10 »	13.500	14.850
» 10 » 15 »	18.000	19.800
» 15 » 20 »	25.500	27.900
» 20 » 25 »	33.000	36.000
» 25 » 30 »	40.500	44.400
» 30 » 35 »	48.000	52.800
» 35 » 40 »	55.500	60.900
» 40 » 45 »	63.000	69.000
» 45 » 50 »	70.500	77.400
» 50 » 60 »	78.000	85.800
» 60 » 70 »	87.000	95.700
» 70 » 80 »	96.000	105.000
» 80 » 90 »	108.000	118.500
» 90 » 100 »	123.000	135.000
» 100 » 110 »	138.000	150.000
Da oltre 110 quintali.	157.500	171.000

Nota. — Per i motofurgoncini leggeri la tassa annua è di lire 6000.

LEGGE 21 MAGGIO 1955, N. 463. (*Gazzetta Ufficiale* 8 giugno 1955, n. 131).

Provvedimenti per la costruzione di autostrade e strade e modifiche alle tasse automobilistiche.

TARIFFA I.

Autoveicoli e rimorchi ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose.

DENOMINAZIONE DEI VEICOLI	TASSA ANNUA
A)	
1. - trattrici stradali;	Per ogni cavallo vapore di potenza del motore: lire 750.
2. - avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;	
3. - autospazzatrici;	
4. - autospazzaneve;	
5. - autopompe;	
6. - autoinnaffiatrici;	
7. - autocarri attrezzi;	
8. - autocarri scala e autocarri per riparazioni di linee elettriche;	
9. - autocarri gru per soccorsi e recuperi automobilistici;	
10. - autosgranatrici;	
11. - autotrebbiatrici;	
12. - autoambulanze;	
13. - autofunebri;	
14. - autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto di detenuti;	
15. - autoveicoli per disinfezioni;	
16. - autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie sempreché provviste di carrozzeria appositamente che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;	
17. - autoveicoli per radio cinemasonoro;	

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

DENOMINAZIONE DEI VEICOLI	TASSA ANNUA
18. — autoveicoli adibiti a spettacoli viaggianti;	
19. — autoschermografico;	
20. — autocappella;	
21. — auto attrezzato per irrorare i campi;	
22. — autosaldatrici;	
23. — auto con installazioni telegrafiche;	
24. — autoscavatrici;	
25. — autopercoratrici;	
26. — autosega.	
B)	
1. — rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui alla lettera A);	Per ciascun rimorchio: lire 4.500 in misura fissa annua.
2. — rimorchi carrozzati ad uso speciale conformemente all'autoveicolo da cui sono trainati;	
3. — rimorchi ad uso di abitazione, quelli di campeggio o simili.	
C)	
Carrelli adibiti al trasporto su strada di veicoli ferroviari.	Per ciascun carrello: lire 6.000 in misura fissa annua.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1959, N. 420. (*Gazzetta Ufficiale* 30 giugno 1959, n. 152, *Suppl. Ord.*).

Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale

ART. 221.

Verifiche e prove.

Le verifiche e prove di omologazione del veicolo carrozzato riguardano:

1°) controllo della conformità dell'esemplare presentato alle caratteristiche risultanti dalla documentazione;

2°) verifica della corrispondenza a quanto disposto per ciascuna categoria di veicoli e per i motori ed i ciclomotori;

3°) verifica che l'altezza minima dal suolo di tutti gli organi, esclusi i tamburi dei freni, del veicolo a pieno carico non sia inferiore a millimetri 150, per gli autoveicoli (escluse le autovetture) ed i rimorchi; a millimetri 120 per le autovetture ed i motoveicoli (esclusi i motocicli);

4°) verifica che le parti a sbalzo rispetto agli assi abbiano lunghezza non superiore alla metà del passo, e si trovino, col veicolo a pieno carico, al di sopra di un piano inclinato di 7 gradi sull'orizzontale e passante per i centri delle aree di appoggio sul terreno delle ruote prossime;

5°) per gli autobus, se la sagoma della carrozzeria è tale che con il minimo diametro di volta l'ingombro non risulti superiore a quello che si avrebbe con uno sbalzo pari alla metà del passo, si potrà consentire che la parte posteriore abbia uno sbalzo massimo pari al 60 per cento del passo, se ciò sia riconosciuto ammissibile dall'Ispettorato della motorizzazione civile.

Per gli autoveicoli e motoveicoli ad uso speciale o per trasporti specifici si potranno consentire sbalzi superiori alla metà del passo, se riconosciuti ammissibili dall'Ispettorato della motorizzazione civile.

Si intende per passo di un veicolo a 2 assi la distanza tra i centri degli assi.

Nei veicoli a tre o più assi si intende per passo la distanza tra l'asse e la mezzeria degli assi anteriori e l'asse o la mezzeria degli assi posteriori.

Lo sbalzo si misura a partire dall'asse estremo;

6°) verifica che gli autoveicoli di peso complessivo a pieno carico superiore a 100 quintali siano muniti di servosterzo.

(*Omissis*).

ART. 257.

Valore massimo del peso rimorchiabile.

Il valore massimo ammissibile del peso rimorchiabile è limitato dal rapporto tra il peso complessivo a pieno carico del rimorchio ed il peso complessivo a pieno carico della motrice, costituenti un complesso di veicoli; detto rapporto non deve superare:

1,3 se il complesso dei veicoli è provvisto del dispositivo di frenatura di tipo continuo ed automatico;

0,8 se il complesso dei veicoli non è provvisto di dispositivo di tipo continuo ed automatico;

0,5 nei casi in cui il rimorchio non sia provvisto di dispositivo di frenatura e venga trainato un veicolo non considerato rimorchio.

Per gli auto articolati i valori massimi di cui sopra si riferiscono al rapporto tra il peso massimo degli assi del semirimorchio ed il peso del trattore aumentato del carico massimo gravante sulla ralla. Per peso rimorchiabile del trattore, si deve comunque intendere il peso complessivo a pieno carico del semirimorchio. Per i trattori stradali muniti di dispositivo di frenatura di tipo continuo e automatico, non suscettibili di superare la velocità di 40 chilometri all'ora, il valore massimo del rapporto è elevato a tre.

Per i trasporti eccezionali di cui all'articolo del testo unico il valore massimo del rapporto può essere elevato a sei, quando la motrice sia insuscettibile di superare la velocità di 40 chilometri-ora ed abbia peso aderente non inferiore al 25 per cento del peso proprio.

* * *

LEGGE 18 APRILE 1962, N. 208. (*Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 1962, n. 118).

Modifiche alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

ART. 2.

Tra l'articolo 195 e l'articolo 196 del testo unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, sono inseriti i seguenti articoli 195-bis e 195-ter:

ART. 195-bis. — « Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata e si applica a giorno in base alla seguente tariffa:

a) occupazioni del suolo di pertinenza dei comuni:

Classi di Comuni (art. 11)	Tassa per metro quadrato in lire (massima)
Classe A	} 35
» B	
» C	
Classe D	} 25
» E	
» F	

Classi di Comuni (art. 11)	Tassa per metro quadrato in lire (massima)
Classe G	} 15
» H	
» I	

b) occupazioni del suolo di pertinenza delle province: la tassa non può superare le lire 15 a metro quadrato;

c) occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti al suolo: la tariffa di cui alle precedenti lettere può essere ridotta fino alla metà.

La tariffa può essere aumentata in misura non superiore al 50 per cento, in occasione di fiere, festeggiamenti e mercati.

Le tariffe, di cui ai precedenti commi, possono essere ridotte fino al 50 per cento per le occupazioni di suolo pubblico effettuate da parte di venditori ambulanti, di produttori agricoli che vendano direttamente i loro prodotti, nonché per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante.

Per occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente è in facoltà dei comuni e delle province disporre la riscossione della tassa mediante convenzione a tariffa ridotta sino al massimo del 50 per cento ».

* * *

REGIO DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1926, N. 765. (*Gazzetta Ufficiale* 15 maggio 1926, n. 112).

Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei luoghi di cura, di soggiorno o di turismo.

(*Omissis*).

ART. 15.

In caso di insufficienza dei proventi della imposta e del contributo speciale di cura, i Comuni e le Amministrazioni comunali, nel caso dell'articolo 10, possono essere autorizzati dal Ministro per l'Interno, di concerto col Ministro per le Finanze, udito il Consiglio centrale, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che si giovano degli svaghi e dei trattenimenti della stazione, nei luoghi a questo scopo adibiti.

Le norme per l'applicazione e la riscossione di tali entrate saranno stabilite col Regolamento di cui all'articolo 25.

* * *
REGIO DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1934,
n. 1398. (*Gazzetta Ufficiale 4 settembre 1934,*
n. 207).

**Modifica all'articolo 15 del regio decreto-legge
15 aprile 1926, n. 765, sulla tutela e lo sviluppo
delle stazioni di cura, soggiorno e turismo.**

ARTICOLO UNICO.

Al primo comma dell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, è sostituito il seguente:

« In caso di insufficienza dei proventi della imposta e del contributo speciale di cura, i Comitati e le Amministrazioni comunali, nel caso dell'articolo 10, possono essere autorizzati dal Ministro per l'Interno, di concerto col Ministro per le Finanze, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che si giovano degli svaghi e dei trattenimenti della stazione, nei luoghi a questo scopo adibiti ».

* * *
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUB-
BLICA 19 AGOSTO 1954, N. 968. (*Gazzetta Ufficiale 22 ottobre 1954, n. 244*).

**Decentramento dei servizi
del Ministero dell'interno.**

(*Omissis*).

ART. 10.

Il primo comma dell'articolo 15 del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, modifi-

cato con il regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1398, è sostituito dal seguente:

« In caso di insufficienza dei proventi dell'imposta di soggiorno e del contributo speciale di cura, i Comitati e, nel caso previsto all'articolo 10, le Amministrazioni comunali possono essere autorizzate dal prefetto, su conforme parere dell'Intendenza di finanza, ad applicare e riscuotere speciali contribuzioni da coloro che, nelle stazioni di soggiorno, cura e turismo, si giovano degli svaghi e dei trattenimenti in esse organizzati ».

* * *
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUB-
BLICA 24 GIUGNO 1954, N. 342. (*Gazzetta Ufficiale 28 giugno 1954, n. 145, Suppl. ord.*).

Nuove norme sulla imposta di pubblicità.

(*Omissis*).

TITOLO V.

Esenzioni.

ART. 19.

Sono esenti dalla imposta prevista dal presente decreto i mezzi pubblicitari indicati nella annessa Tabella (Allegato B).

ALLEGATO B.

Tabella delle esenzioni.

CATEGORIA DELLA PUBBLICITÀ	ART.	INDICAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ	NOTE
Pubblicità in materia civile	1	Iscrizioni, anche se luminose, destinate ad indicare un genere di commercio, di professione, arte o industria, quando sono affisse nei luoghi esterni di ciascun esercizio comprese le iscrizioni contenenti la indicazione generica di talune merci vendute nel negozio purchè abbiano relazione diretta con l'oggetto del commercio e dell'industria o professione esercitati nel locale.	L'esenzione non si estende alle iscrizioni che contengono aggiunte a carattere pubblicitario od altre indicazioni specifiche dirette a precisare persone, ditte o enti, estranei a quelle dell'esercizio in cui si effettua la vendita delle merci o prodotti.
	2	Avvisi su carta o su materia diversa dalla carta, compresi gli avvisi luminosi, esposti nei locali degli esercizi pubblici, negozi, uffici o altri luoghi aperti al pubblico per indicare i reparti o gli sportelli assegnati alle varie operazioni che si svolgono nei locali stessi, anche se l'indicazione è effettuata con mezzi sonori.	
	3	Iscrizioni dipinte o comunque eseguite sulle parti esterne dei carri, delle automobili, dei vagoni ferroviari o tramviari e degli altri mezzi di trasporto, contenenti la semplice indicazione della persona o ditta cui il veicolo appartiene, senza alcuna aggiunta a scopo pubblicitario.	
	4	Calendari, almanacchi, portacarte ed altri oggetti di carta o di cartone affissi o esposti al pubblico contenenti la semplice indicazione della tipografia o della ditta editrice senza alcuna aggiunta avente carattere pubblicitario.	Qualora invece contengano l'indicazione od una qualsiasi iscrizione della ditta che li ha commissionati è dovuta la imposta stabilita dall'articolo 1 della tariffa (allegato A).
	5	Cartellini o contrassegni su carta e su materia diversa dalla carta, indicanti il prezzo, la qualità e la marca delle merci esposte all'esterno o nelle mostre dei negozi, in quanto si trovino applicati sulla merce alla quale si riferiscono, nonché i listini dei prezzi esposti all'interno dei pubblici esercizi.	Godono dello stesso trattamento di esenzione le iscrizioni, i cartellini, le etichette o contrassegni che le ditte fabbricanti usano applicare sui propri prodotti, sempre che siano apposte sulla merce alla quale si riferiscono.
	6	Quadri, specchi e calendari metallici affissi o esposti al pubblico contenenti la semplice indicazione della ditta fabbricante.	Qualora invece contengano l'indicazione della ditta che li ha commissionati od una qualsiasi iscrizione a carattere pubblicitario, è dovuta l'imposta stabilita dall'articolo 3 della tariffa (allegato A).
	7	Mezzi sonori adoperati da venditori ambulanti, muniti della prescritta licenza di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1934, n. 327, sul luogo stesso ove si fermano per effettuare la vendita dei prodotti oggetto del loro commercio.	

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Segue: ALLEGATO B.

CATEGORIA DELLA PUBBLICITÀ	ART.	INDICAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ	NOTE
<i>segue:</i> Pubblicità in materia civile	8	Avvisi compresi quelli luminosi di propaganda turistica, esposti nei treni e negli altri mezzi pubblici di trasporto, nelle stazioni, nelle vetrine ed all'esterno dei locali delle agenzie di viaggio e degli enti ed associazioni di interesse turistico anche se la comunicazione di tali avvisi è effettuata con mezzi sonori.	L'esenzione non ricorre in casi in cui negli avvisi sia fatto riferimento a pubblicità commerciale.
	9	Notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che a' termini delle leggi civili e commerciali si debbono fare nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> , nel Foglio degli annunci legali, nel Bollettino ufficiale delle società per azioni ed in altri periodici.	Si fanno gratuitamente nei giornali incaricati delle notificazioni giudiziarie le inserzioni, delle quali abbisognasse la stampa, nei casi di ammissione al gratuito patrocinio tanto negli affari civili o di competenza delle giurisdizioni amministrative quanto negli affari penali (articolo 11, n. 5, legge 30 dicembre 1923, n. 3282, sul gratuito patrocinio).
Avvisi e comunicazioni riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli enti pubblici	10	Avvisi pubblicati a fine di convocazione delle società di mutuo soccorso registrate o no.	
	11	Frontespizi dei libri esposti in vendita.	
	12	Avvisi, con qualsiasi mezzo comunicati al pubblico, nell'interesse esclusivo dello Stato e quelli relativi alle elezioni politiche ed amministrative.	L'esenzione non compete alle Amministrazioni autonome dello Stato ed alle Aziende di Stato per la pubblicità riguardante la rispettiva Amministrazione economica e patrimoniale.
	13	Avvisi sacri, anche luminosi o comunicati con mezzi sonori, aventi per iscopo l'esercizio del culto, di funzioni religiose, nonché quelli relativi al governo spirituale dei fedeli, comprese le trasmissioni radiofoniche a tali fini effettuate.	
	14	Avvisi, con qualsiasi mezzo comunicati al pubblico, per inaugurazione di monumenti pubblici, per mostre ed esposizioni internazionali, nazionali e locali, per aperture di scuole private gratuite, per divulgazione di corsi e programmi di scuole governative e di università, per commemorazioni patriottiche nazionali, nonché quelli concernenti la incolumità, l'igiene, la sicurezza delle persone e quelli della Croce Rossa e di altri enti o comitati costituiti per promuovere la proflassi di malattie sociali.	
	15	Giornali murali aventi esclusivo carattere di notiziario politico.	Si considerano giornali murali i periodici caratterizzati da un titolo costante esclusivamente destinati alla affissione in luoghi prestabiliti, in apposite mostre o vetrine presso sedi di associazioni, enti o partiti.

Segue: ALLEGATO B.

CATEGORIA DELLA PUBBLICITÀ	ART.	INDICAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ	NOTE
<p><i>segue:</i> Avvisi e comunicazioni riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli enti pubblici</p>	16	<p>Avvisi, anche se luminosi o comunicati al pubblico con mezzi sonori relativi a spettacoli cinematografici, teatrali o trattenimenti sportivi, indetti dall'E.N.-A.L. nei casi in cui ai sensi del decreto presidenziale 20 marzo 1953, n. 112 (tabella allegato A, n. 77 e 79) è prevista la esenzione della tassa sulle concessioni governative per il rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza.</p>	<p>L'esenzione non compete alle Amministrazioni autonome dello Stato ed alle Aziende di Stato per la pubblicità riguardante la rispettiva amministrazione economica e patrimoniale.</p> <p>Gli avvisi controindicati sono soggetti ad imposta qualora contengano aggiunte di carattere pubblicitario.</p>
	17	<p>Avvisi inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe la cui spesa sia a carico dello Stato.</p>	
	18	<p>Avvisi relativi a funzioni di culto, inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe.</p>	
	19	<p>Avvisi di qualsiasi genere delle Regioni, delle Province, dei Comuni, delle Camere di commercio, Opere pie ed altri Enti pubblici quando non riguardino la rispettiva amministrazione economica e patrimoniale.</p>	
	20	<p>Avvisi e programmi inseriti nei giornali, riviste ed altre stampe relativi a spettacoli, concerti, esposizioni, esercitazioni, corse, gare ed altri pubblici trattenimenti, in quanto non contengano note, descrizioni, fotografie od altre indicazioni destinate a scopo di reclame.</p>	
	21	<p>Avvisi, comunque eseguiti, che si affiggono lungo le linee di comunicazione nonché lungo le linee telefoniche, elettriche e nelle vetture per indicare il divieto e il pericolo di toccare i fili e gli altri apparecchi di trasmissione e quelli indicanti gli orari, le pendenze stradali, i livelli, le stazioni, le fermate, i rallentamenti, gli scambi, i percorsi e relative tariffe, il numero della vettura, il numero dei posti, il tonnello, come pure gli avvisi contenenti avvertenze e divieti al personale di servizio o, al pubblico.</p>	
	22	<p>Segnalazioni stradali del Touring Club Italiano o di altri Enti purché non contengano indicazioni pubblicitarie.</p>	
	23	<p>Avvisi di natura politica, sindacale e culturale distribuiti o esposti a cura di partiti politici o di associazioni sindacali, salvo quanto disposto per i giornali murali dal precedente articolo 15.</p>	
	24	<p>Avvisi per rivendita di francobolli e cartoline postali, carta e marche da bollo.</p>	
	25	<p>Regolamenti di condominio ed altri avvisi a carattere non reclamistico affissi o esposti all'interno dei fabbricati.</p>	

Segue: ALLEGATO B.

CATEGORIA DELLA PUBBLICITÀ	ART.	INDICAZIONE DELLA FORMA DI PUBBLICITÀ	NOTE
<i>segue:</i> Avvisi e comunicazioni riguardanti l'interesse pubblico, lo Stato e gli enti pubblici	26	Cartelli fatti affiggere dal Touring Club Italiano all'esterno delle drogherie, dei garages ed altri esercizi per indicare nell'esclusivo interesse del pubblico e senza scopo di reclame, i luoghi di smercio della benzina, di prodotti lubrificanti e simili.	
Avvisi e comunicazioni riguardanti la previdenza ed il lavoro	27	Avvisi riguardanti la beneficenza a favore d'indigenti e la assistenza e la previdenza a favore di lavoratori nonché gli avvisi relativi ai regolamenti interni di fabbrica ed agli orari di lavoro.	
Iscrizioni monumentali e funerarie	28	Iscrizioni dei monumenti e delle lapidi funerarie.	

* * *
REGIO DECRETO 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175.
(Gazzetta Ufficiale 19 settembre 1931, n. 217).

Testo unico per la finanza locale.

ART. 30.

(Esenzioni oggettive)

Sono inoltre esenti dalle imposte di consumo:

1°) il vino, il vinello e le altre bevande vinose somministrate ai braccianti e coloni per i lavori agricoli in soprappiù di mercede giornaliera, secondo la consuetudine locale, anche se questa sia richiamata in convenzioni individuali o collettive, e sempre quando la somministrazione e il consumo delle bevande stesse avvengano nel luogo dove si eseguiscano i lavori;

2°) il vino destinato esclusivamente al consumo del produttore e della propria famiglia e ricavato dalle uve dei fondi propri o da esso coltivati, quando il consumo si verifichi nel luogo di vinificazione, o, se

altrove quando sussistano le circostanze e le condizioni da stabilirsi nel regolamento;

3°) il vino che dai produttori e dai commercianti all'ingrosso sia esportato all'estero e nelle colonie italiane od inviato alle fabbriche per la distillazione o per la preparazione dell'aceto;

4°) l'alcool destinato ad uso diverso da bevande quando siano adempiute le condizioni da fissarsi nel regolamento;

5°) le carni preparate negli stabilimenti all'uopo attrezzati e destinati all'esportazione all'estero, oppure al rifornimento di esercizi del luogo e di altri comuni del Regno, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento;

6°) i materiali impiegati nelle costruzioni edilizie provvisorie di durata non superiore ad un anno e nelle costruzioni e nelle riparazioni di opifici industriali, di edifici coloniali, di opere di bonifiche e di miglioramenti agrari;

7°) i materiali da costruzione adoperati nelle riparazioni previste dall'articolo 1604 del Codice civile.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

La misura dei diritti erariali dovuti per le manifestazioni circensi o dello spettacolo viaggiante, ai sensi della tabella *A* allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1109, è ridotta al 5 per cento.

ART. 2.

Nelle « Note » alla tariffa *F* allegata alla legge 21 maggio 1955, n. 463, è aggiunto:

« Per gli autoveicoli degli esercenti circhi o spettacoli viaggianti la tassa annua riportata nella presente tabella è ridotta al 20 per cento. Per i rimorchi destinati a servire esclusivamente tali autoveicoli è dovuta la tassa annua nella misura di lire 4.500.

Le suddette agevolazioni sono subordinate alle condizioni:

a) che sulla carta di circolazione sia stata apposta dal competente Ispettorato della motorizzazione civile apposita annotazione attestante l'uso dell'autoveicolo e del rimorchio;

b) che detti autoveicoli e rimorchi rechino impressa sulla carrozzeria, in modo ben visibile, la scritta « Circo equestre » o « Spettacoli viaggianti ».

Il numero 18 della tariffa *I* della legge 21 maggio 1955, n. 463, è soppresso.

ART. 3.

Al terzo comma dell'articolo 221 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1959, n. 420, dopo le parole: « ...e per trasporti specifici », sono aggiunte le parole: « nonché per quelli degli esercenti Circhi e Spettacoli viaggianti ».

ART. 4.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 257 del Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, è aggiunto il seguente comma:

« Per i veicoli non considerati rimorchi degli esercenti Circhi o Spettacoli viaggianti, il valore massimo del rapporto può essere elevato a due ».

ART. 5.

Per il trasporto per ferrovia di materiali dei Circhi o degli Spettacoli viaggianti, è concessa la riduzione del 50 per cento delle tariffe attuali, anche per convogli ferroviari inferiori a 15 carri.

Per i trasporti stessi è abolito il diritto fisso.

ART. 6.

L'articolo 195-*bis*, di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 208, è modificato come segue:

Al 3° comma, sono soppresse le parole: «nonché per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giuochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante».

Sono aggiunti i seguenti comma 3°-*bis* e 3°-*ter*:

«Le tariffe di cui ai precedenti commi, per le occupazioni di suolo pubblico effettuate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti degli Spettacoli viaggianti o dei Circhi equestri, sono ridotte al 20 per cento.

Nella misurazione delle installazioni dei Circhi o delle attrazioni dello Spettacolo viaggiante, deve considerarsi solo lo spazio occupato dal padiglione-circo o dalle attrazioni, rimanendo escluso dal computo lo spazio occupato dagli automezzi od altre attrezzature facenti parte del complesso ».

ART. 7.

Non sono dovute sugli spettacoli, giochi ed attrazioni offerti dagli esercenti Circhi o Spettacoli viaggianti, gli speciali contributi previsti dall'articolo 15 del regio decreto legge 15 aprile 1926, n. 765, modificato dal regio decreto legge 12 luglio 1934, n. 1398, e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968.

ART. 8.

Alla tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 342, concernente la imposta di pubblicità è aggiunto il seguente articolo:

«ART. 7-*bis*. — Avvisi, anche se luminosi o comunicati al pubblico con mezzi sonori, concernenti spettacoli, giochi ed attrazioni, offerti dagli esercenti Circhi o Spettacoli viaggianti ».

ART. 9.

L'energia elettrica comunque adoperata dai Circhi od usata per i giochi e le attrazioni dello Spettacolo viaggiante, si considera ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale.

Ad essa si applica la tariffa ordinaria prevista nel Capitolo V, ai punti 1 e 2, del Provvedimento n. 941 del 29 agosto 1961 della Presidenza del Consiglio dei ministri, Comitato interministeriale dei prezzi, concernente l'unificazione delle tariffe per la energia elettrica in tutto il territorio nazionale.

Nulla è dovuto dalle imprese circensi o dello spettacolo viaggiante per le spese di allacciamento.

ART. 10.

Al n. 5 dell'articolo 30 del Testo Unico per la finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modifiche, dopo le parole: « e di altri comuni del Regno »; sono aggiunte le seguenti: « ovvero ad essere consumate negli zoo dei Circhi equestri o degli Spettacoli viaggianti ».

ART. 11.

Le norme di cui alla presente legge si applicano limitamente alle imprese di nazionalità italiana, in base agli estremi del nulla-osta rilasciato dal Ministero del Turismo e dello Spettacolo.